



COMUNE DI GENOVA

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RICARICA

Tra

Comune di Genova con sede legale in via Garibaldi 9, codice fiscale/partita IVA 00856930102 in questo atto rappresentata da _____ in qualità di Rappresentante legale/Procuratore Speciale domiciliato per la carica ed al fine del presente atto ove sopra (di seguito per brevità **IL COMUNE**) – da una parte –

e

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con sede legale in XXXXXXXXXXXXXXXX, codice fiscale/partita IVA XXXXXXXXXXXXXXXX, rappresentata dal XXXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di Legale rappresentante (di seguito più brevemente denominata "**LA CONTROPARTE**"), – dall'altra parte –

di seguito definite congiuntamente le "**Parti**".

PREMESSO CHE


- La mobilità urbana rappresenta, per l'Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato nel 2011 il "Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;
- in tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) "Transport Indicators Tracking Progress Towards Environmental Targets in Europe" pubblicato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA;
- il 28 aprile 2010 la Commissione Europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri – COM (2010)186- sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extraurbani ed indicando la realizzazione di



COMUNE DI GENOVA

reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente;

- la Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- il PNIRE - Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad Energia elettrica (approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;
- il 25 gennaio 2013 la Commissione Europea ha emanato una proposta di "Direttiva sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi" che contemplava un elenco organico di misure volte a promuovere la diffusione di politiche mirate a ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti;
- l'assenza di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l'interfaccia veicolo-infrastruttura era considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori;
- la "Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recepita con D.Lgs. 257/2016 art. 15) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi" stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;
- la Direttiva suddetta stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli



COMUNE DI GENOVA

Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;

- Il D.L. 16/07/2020, n. 76 art. 57 (Decreto Semplificazioni) ha adottato disposizioni volte a disciplinare la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici, prevedendo misure di semplificazione procedimentale al fine di favorirne la massima diffusione sul territorio nazionale (c.14) e riconosce ai comuni la facoltà di esentare o ridurre il canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile (c.9);
- Il D.L. 31/05/2021 n. 77 art. 32-ter (Decreto Semplificazioni 2021) ha specificato più dettagliatamente i procedimenti autorizzativi prevedendo che l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico che pur attività di edilizia libera, ovvero non vincolata al rilascio di permesso di costruzione, deve essere soggetta a richiesta di provvedimento autorizzativo propedeutica alla concessione di occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica secondo i procedimenti previsti dall'art. 14-bis della L. 241/1990 (conferenza dei servizi);

RILEVATO CHE

- L'elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico con importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- La città di Genova ha tra gli obiettivi prioritari la tutela dell'ambiente ed il risanamento della qualità dell'aria. A tal fine, tra le azioni auspicabili, ha individuato la mobilità elettrica come uno degli strumenti con grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento, sia atmosferico che acustico, oltre a rappresentare una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti e della logistica, del tessuto economico ed imprenditoriale settoriale e a prestarsi a numerose applicazioni di livello cittadino;
- con DGC n. 49 del 22 marzo 2018, avente ad oggetto "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per lo sviluppo di una rete di ricarica per la mobilità elettrica nella città di Genova", la Civica Amministrazione ha deciso di attivare un modello avanzato nel settore della



COMUNE DI GENOVA

mobilità elettrica attivando sul territorio cittadino la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica che consentano la massima fruizione dei veicoli elettrici;

- a seguito della pubblicazione di bando pubblico sono state accolte proposte e siglati diversi protocolli con gli Operatori interessati cui è seguita l'installazione di infrastrutture di ricarica diffuse sul territorio cittadino secondo gli obiettivi preposti;
- a seguito di aggiornamenti normativi nazionali e tecnici infrastrutturali si è necessario adeguare il testo del Protocollo 2018 con i nuovi riferimenti prescrittivi ed adattare l'Accordo ai nuovi requisiti e procedimenti attuativi

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

2. OGGETTO

Con il presente Protocollo (di seguito il “**Protocollo**”) le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito alla realizzazione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano.

3. IMPEGNI DELLA CONTROPARTE

La controparte si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:

- a) individuare congiuntamente al Comune all'interno del sito in oggetto (territorio comunale), le aree da prospettare per l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici;
- b) elaborare una proposta progettuale per tali aree, composta dall'Infrastruttura (o Impianto) di Ricarica (IdR) e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;
- c) richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione di minimo XX IdR, massimo XX nel corso del 202X, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori autorizzazioni negli anni successivi, al fine di incrementare il numero di IdR, presenti sul territorio comunale fino ad un massimo di XXX e fatta salva la discrezionalità della Pubblica Amministrazione di ridefinire



COMUNE DI GENOVA

tali quantità in riferimento alla programmazione in atto ed alla ripartizione del numero delle infrastrutture pubbliche tra gli operatori in contrasto a possibili situazioni di monopolio;

- d) provvedere alla installazione delle IdR, che restano di proprietà della controparte
- e) esercire e gestire le IdR da remoto tramite piattaforma sviluppata dalla controparte medesima garantendo l'interoperabilità con tutti i fornitori di energia (*roaming*);
- f) provvedere al collegamento delle IdR con la rete di distribuzione elettrica;
- g) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata all'interno del parcheggio, necessari per l'installazione della infrastruttura;
- h) mantenere l'IdR al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata del Protocollo, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria;
- i) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale come da prescrizioni in fase autorizzativa;
- j) provvedere a tutte le attività di collaudo;
- k) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle Infrastrutture di Ricarica;
- l) rimuovere gli IdR e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove sia subentrato un fatto nuovo, imposto da legge o regolamento o in caso di cessazione delle condizioni;
- m) fornire ai fini del monitoraggio e della pianificazione della mobilità elettrica i dati relativi alla localizzazione del sito (coordinate EPSG:7791), allo stato di funzionamento degli IdR e i dati di consumo per ciascun IdR come ad esempio il numero di ricariche e l'energia erogata per diversi periodi temporali (dato annuale, mensile, medio per giorno della settimana, fasce orarie di massimo utilizzo etc).

4. IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune s'impegna a:

- a) individuare le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle Infrastrutture di Ricarica da parte della Controparte;




COMUNE DI GENOVA

- b) mettere a disposizione, per la durata del presente Protocollo, le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle IdR per veicoli elettrici in conformità all'art. 18 del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/04/2021 e smi, e secondo quanto indicato nel D.L. 16/07/2020, n. 76, art.57, commi 9 e 10, riservandosi la facoltà di esentare o ridurre il canone di occupazione di suolo pubblico e la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui l'energia erogata sia certificata di provenienza da fonti rinnovabili: lo sconto verrà calcolato attribuendone esattamente la percentuale corrispondente alla quota di energia rinnovabile certificata. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico verrà calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica escludendo gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico. In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui al comma 9, se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, può essere richiesto il pagamento per l'intero periodo del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando la maggiorazione prevista;
- c) assicurare la fattiva collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità della Controparte medesima con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- d) fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica secondo tempi e orari previsti dalla normativa vigente

5. IMPEGNI DELLE PARTI

- a) Le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- b) Le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico (bus e taxi elettrici), la logistica, la gestione delle flotte;
- c) Le parti considerano la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti e ha avviato un ampio programma di ricerca e di investimenti al fine di supportarne l'affermazione e la crescita nel medio termine.



COMUNE DI GENOVA

- d) Con il presente Protocollo le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto all'art. 2.
- e) Le Parti si impegnano altresì a sviluppare congiuntamente, sulla base di successivi specifici accordi, alcune iniziative sperimentali volte a promuovere la diffusione di bus e tax elettrici, nonché eventuali progetti pilota relativi all' area portuale quali in particolare:
- soluzioni tecnologiche finalizzate all'elettrificazione delle banchine e all'efficientamento energetico dei terminal, con conseguente diminuzione dell'impatto ambientale del sistema portuale;
 - servizi di connettività avanzata, finalizzata all'utilizzo di servizi ad alto valore aggiunto (smart lighting, sicurezza, IoT, etc..).

6. DURATA

Il Protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 10 anni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune. Le parti si riservano sin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di rescindere, prorogare, o rinnovare, la durata di detto accordo mediante formale comunicazione da far pervenire prima della scadenza del Protocollo stesso.

7. COSTI


Ciascuna parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione del presente Protocollo.

8. NON ESCLUSIVITÀ

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al Protocollo con terze Parti o altri Enti Pubblici.

9. COMUNICAZIONE

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione all'infrastruttura di ricarica di cui al presente Protocollo. Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione nè userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro



COMUNE DI GENOVA

elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Protocollo, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

10. DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il Comune prende atto e accetta che la Controparte è il solo e unico titolare del know how relativo alla tecnologia e ai sistemi, brevettati o meno, riguardanti la ricarica dei veicoli elettrici, compresi l'IdR (inclusi tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche, il software, il know-how, i brevetti, gli eventuali modelli di utilità, oltre a qualsiasi documento tecnico che faccia riferimento a quanto detto), che saranno rispettivamente sviluppati e fatti evolvere dalla Controparte anche in relazione al presente Protocollo. Allo stesso modo, il Comune è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti l'area di parcheggio di cui al presente Protocollo.

Pertanto ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione del Protocollo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.

11. RISERVATEZZA

Il presente Protocollo, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del suddetto Protocollo, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione del Protocollo.

Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Protocollo;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Protocollo e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Protocollo



COMUNE DI GENOVA

- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l'altra parte;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del presente Protocollo o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto del presente Protocollo, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente Protocollo nel rispetto della normativa dettata dal Regolamento UE 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (G.D.P.R.) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101

13. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE

Il presente Protocollo sarà governato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Protocollo o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Genova.

Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo, dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto con documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI GENOVA

14. RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti correnti in materia, sia vigenti all'atto della stipula sia a modifiche e integrazioni successivamente intervenute.

15. REGISTRAZIONE

Il presente Protocollo è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell'art. 5, co. 4 della Tariffa Parte Prima allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con D.P.R 26 aprile 1986 n. 131 che saranno a carico della Controparte.

16. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti indirizzi

Per XXXXXXXXXXXXXXXX:

Sig. XXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Numero di telefono: XXXXXXXXXXXXXXXX

Per il Comune di Genova:


Direzione Mobilità e Trasporti

E-mail: comunegenova@postemailcertificata.it

Direzionemobilita.comge@postecert.it

Numero di telefono: 010 55 73803

17. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO 231



COMUNE DI GENOVA

In coerenza con le norme ed i principi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, del codice penale italiano, dell'US Foreign Corrupt Practices Act, dello UK Bribery Act 2010, dei trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione nonché di ogni altra normativa anticorruzione comunque applicabile alle Parti, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi dall'offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a qualsivoglia altro terzo, con lo scopo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al Protocollo, di conseguirne un vantaggio o beneficio improprio e/o per influenzarne un atto, una decisione o un'omissione.

Con riguardo all'esecuzione del Protocollo, ciascuna delle Parti si impegna altresì ad astenersi dall'accettare offerte e/o promesse, comunque denominate, di denaro o altra utilità in violazione delle norme e convenzioni citate al precedente comma.

L'inosservanza, anche parziale, delle pattuizioni di cui al presente articolo 15 costituirà grave inadempimento del Protocollo e darà facoltà a ciascuna Parte non inadempiente di risolverlo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, mediante lettera raccomandata a/r. In tale evenienza la Parte inadempiente terrà l'altra Parte indenne e manlevata avverso qualsiasi danno, costo onere o spesa, comunque denominato, in cui essa dovesse incorrere, anche per effetto di pretese i terzi, in conseguenza dell'inadempimento.


18. ULTERIORI ACCORDI TRA LE PARTI

.....
.....
.....

19. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Protocollo dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.

Il Protocollo è rivedibile su richiesta delle parti.



COMUNE DI GENOVA

Genova, xx/xx/xxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

L'Amministratore Delegato/Procuratore

COMUNE DI GENOVA

Il Sindaco/Procuratore
